Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 26 marzo 1924** **Numero 73**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 364.
Raccordo ferroviario fra la stazione di Bolzaneto delle Ferrovie dello Stato e lo stabilimento della Società V. Lo Faro e C. a San Quirico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda 23 ottobre 1923 della Società anonima Saponeria V. Lo Faro e C. con sede in Genova e stabilimento a San Quirico, per essere autorizzato a costruire ed esercitare un binario di raccordo del proprio stabilimento con la stazione di Bolzaneto delle Ferrovie dello Stato e per ottenere che l'opera stessa sia dichiarata di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il progetto di tale raccordo portante il bollo annullato in data 23 ottobre 1923 dell'Ufficio del registro di Genova;

Ritenuto che in sede di pubblicazione degli atti suddetti venne presentata opposizione dai signori eredi Cabella in Bagnasco in data 29 novembre 1923;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale con voto n. 269 emesso in adunanza del 30 gennaio u. s., ha espresso avviso che il ricorso prodotto non può ritenersi fondato;

Udito il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nonchè il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto presentato dalla Società V. Lo Faro e C. per l'impianto di un binario di raccordo del proprio stabilimento con la stazione di Bolzaneto delle Ferrovie dello Stato, respingendosi l'opposizione contro il medesimo prodotto dai signori eredi Cabella in Bagnasco in data 25 novembre.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e di sopprimere, anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Art. 4.

Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 148. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 363.
Varianti al piano regolatore della città di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1098, col quale fu approvato il piano regolatore della città di Tripoli;

Visto il successivo R. decreto 15 gennaio 1914, n. 57, mediante il quale furono apportate al piano regolatore stesso le modificazioni risultanti dalla planimetria 12 novembre 1913, a firma dell'ispettore superiore per le opere pubbliche R. Simonetti;

Ritenuta la opportunità e la convenienza di apportare al piano regolatore, per tutta la zona esterna alla città murata, ulteriori varianti, consigliate da una più adeguata concezione dei bisogni cittadini attuali e di quelli futuri;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano regolatore per la zona esterna alla città murata di Tripoli quali risultano dalla planimetria in data 23 agosto 1920, a firma dell'ingegnere capo Osenga, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Per il compimento del piano regolatore generale è confermato il termine di anni 25 dalla pubblicazione del piano primitivo, secondo il disposto dell'art. 21 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1098.

Però le opere comprese nella zona esterna alla linea poligonale di colore rosso, segnata sulla planimetria 23 agosto 1920, non potranno essere intraprese se non dopo trascorsi 15 anni dalla data iniziale indicata nello anzidetto articolo 21.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 147. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 311.

Accettazione di legati a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria.

N. 311. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene autorizzata l'accettazione di due legati di L. 10,000 nominali, già disposti dal colonnello di cavalleria a riposo Tarantino cav. Mattia, colle disposizioni testamentarie olografe 1° luglio 1917 e 1° gennaio 1918, rispettivamente, a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1924, n. 329.

Soppressione del posto di vice-console di prima categoria a Varsavia.

N. 329. R. decreto 28 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri il posto di vice-console di prima categoria a Varsavia con l'obbligo di tenere residenza a Cracovia viene soppresso.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1924.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 332.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione di un deposito esplosivi in località Rubbiano, comune di Salignano (Parma).

N. 332. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un deposito esplosivi nella località Rubbiano, sita nel territorio del comune di Salignano (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1924.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 333.

Erezione in Ente morale della fondazione « Premio Giorgio Ceragioli », in Torino.

N. 333. R. decreto 31 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione premio Giorgio Ceragioli », costituita coll'offerta di L. 11,200 nominali fatta dal comitato formatosi in Torino per le onoranze ai caduti del 4° reggimento bersaglieri e destinata a favore del predetto reggimento, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1924.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 334.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio della Confraternita dell'Arringo in Sgurgola, in favore del locale erigendo Asilo infantile.

N. 334. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il fine inerente al patrimonio della Confraternita dell'Arringo in Sgurgola, viene trasformato in favore del locale erigendo Asilo infantile.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Pazzano (Reggio Calabria), di Recalmuto (Girgenti), di Fara Filiorum Petri (Chieti), di San Mauro Castelverde (Palermo), di Gualtieri Sicaminò (Messina), di Castelmorrone (Caserta), di Petronà (Catanzaro), di Configni (Roma), di Avezzano (Aquila) e di Nembro (Bergamo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pazzano, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

In seguito a denuncia presentata contro l'amministrazione comunale di Pazzano è stata eseguita nell'agosto scorso una inchiesta che ha posto in luce l'anormale funzionamento di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è in deplorevole disordine ed è privo di molti fra gli elenchi ed i registri prescritti; le scritture contabili sono deficienti; i diritti di segreteria ed i proventi delle contravvenzioni non vengono versati nella tesoreria, dando luogo ad indebito maneggio di pubblico denaro. La situazione finanziaria del Comune non è esattamente accertabile per la mancata resa dei conti dal 1913 in poi, di cui è stata iniziata di recente la compilazione d'ufficio; entrate straordinarie provenienti da alienazioni di patrimonio sono state irregolarmente devolute a bisogni ordinari del bilancio; è stata ritardata e talvolta addirittura omessa la riscossione di rendite patrimoniali e di ruoli per tasse; gli ultimi ruoli compilati si riferiscono all'esercizio 1920; si è fatto abuso di pagamenti su buoni provvisori e su carte contabili; non si è esercitato alcun controllo sul funzionamento della tesoreria, e non si sono mai eseguite le verifiche di cassa.

La gestione del dazio, in economia, ha dato luogo a gravi irregolarità anche per insufficiente vigilanza esercitata sugli agenti incaricati della riscossione, i cui proventi sono stati sovente versati con ritardo in tesoreria.

La cura delle liti, nelle quali è interessato il Comune, viene deferita al segretario comunale, disponendo a suo favore anticipazioni o rimborsi di somme.

Fra i pubblici servizi presentano gravi deficienze quello di nettezza urbana e la manutenzione stradale; è trascurata la manutenzione del cimitero. Nessun impulso è stato dato alla soluzione dei problemi della fognatura e della costruzione del pubblico macello.

In seguito alla contestazione degli addebiti il Consiglio comunale ha dato controdeduzioni generiche e non soddisfacenti.

E poichè la disordinata gestione della civica azienda ha determinato un vivissimo malcontento che ha già provocato incidenti, il cui rinnovarsi comprometterebbe seriamente la pubblica quiete, anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un riordinamento dei servizi e della finanza dell'Ente, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto;

Art. 2.

Il sig. Demetrio Cardea è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge;

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9 delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Recalmuto, in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Recalmuto, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha accertato numerose irregolarità. L'ufficio comunale è disorganizzato, privo di inventario e con scritture contabili deficienti, la situazione finanziaria non è esattamente accertabile, per la trascurata esecuzione delle verifiche di cassa e per il mancato esame dei conti, non è stato effettuato il passaggio dei fondi dal cessato al nuovo tesoriere. Le tasse, applicate con criteri partigiani, danno un gettito notevole inferiore alle previsioni di bilancio, mentre le spese vengono erogate in eccedenza agli stanziamenti e talora senz'alcuna autorizzazione: il dazio è stato concesso in appalto a condizioni onerose, è stato omesso il reimpiego di somme provenienti da alienazione di patrimonio; lavori e forniture sono stato eseguite irregolarmente in economia ed in esse hanno spesso avuto interesse gli stessi amministratori.

Fra i pubblici servizi sono assai trascurati la nettezza urbana, la pubblica illuminazione, la vigilanza annonaria e la polizia rurale.

La disordinata gestione della civica azienda ha provocato nella popolazione un vivissimo malcontento e l'eccitazione degli animi è tale da far temere turbamenti della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere senza indugio al riordinamento amministrativo e finanziario della civica azienda, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Recalmuto, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Enrico Sindico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

In seguito a numerose denuncie contro l'amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri è stata recentemente eseguita un'inchiesta, che ha posto in luce le deplorevoli condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi nel più completo disordine, privo d'archivio, di registri e di scritture contabili; le condizioni finanziario del Comune non sono accertabili per il mancato esame dei conti dal 1912 in poi, per la costante omissione delle verifiche di cassa, per la inesistenza degli elenchi dei residui attivi o passivi; lo stesso tesoriere comunale non sa precisare con esattezza la situazione dei suoi rapporti col Comune. Il disordine contabile è accresciuto dalla mancata adozione di deliberazioni per le spese a calcolo, per gli storni e per i prelevamenti dal fondo di riserva. Nonostante le previsioni fatte nella parte attiva del bilancio, non è stata applicata la tassa focatico; per la tassa esercizi, applicata senza regolamento, l'autorità tutoria, ha dovuto annullare d'ufficio i ruoli compilati, il dazio è gestito in economia con sistemi irregolari e senza idoneo controllo.

Nessun impulso è stato dato alla esecuzione di opere pubbliche necessarie; il cimitero è in condizioni di irriverente abbandono, la pubblica illuminazione è deficiente i servizi in genere trascurati.

Il gravissimo disordine dell'azienda ha determinato la disgregazione della stessa compagine consigliare, provocando le dimissioni di alcuni consiglieri, fra i quali 2 assessori, e poichè il malcontento della popolazione va sempre più estendendosi ed acuendosi, così da legittimare il timore di pericolosi turbamenti della pubblica tranquillità, anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto delle finanze e dei servizi dell'Ente, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Odoardo Torcioni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Mauro Castelverde, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce l'anormale situazione di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è in deplorevole disordine, privo di inventari, con scritture contabili incomplete o non aggiornate, la situazione finanziaria è difficile, e, mentre mancano alla Cassa comunale, i mezzi per provvedere al pagamento degli assegni agli impiegati, che sono in credito di notevoli somme, si omette, o si ritarda senza giustificato motivo la compilazione dei ruoli per la riscossione delle tasse; i conti non sono stati resi dal 1919 in poi; sulla tesoreria, priva, fra l'altro, del giornale di cassa, non viene esercitato alcun controllo; l'erogazione delle spese viene effettuata irregolarmente.

Il dazio figura gestito in economia, mentre di fatto la riscossione è stata affidata al un privato verso un corrispettivo fisso che viene versato alla cassa del Comune con notevolissimo ritardo.

Lavori di qualche entità sono stati eseguiti in economia senza preventivo progetto e senza alcuna autorizzazione; la pubblica illuminazione è pure gestita in economia ed è deficiente: la nettezza urbana è in abbandono; la pubblica igiene e la polizia urbana sono trascurate.

Il disordine della civica azienda, la scarsa moralità di buona parte degli amministratori, il recente arresto del sindaco, denunziato all'autorità giudiziaria per associazione a delinquere, hanno determinato nel Comune una situazione assai delicata, che, tanto nell'interesse della finanza e dei servizi comunali, quanto in quella della pubblica moralità, rende necessario un periodo di gestione straordinaria dell'Ente.

Mi onoro, pertanto di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Luigi Locasto, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

In seguito a denuncie presentate contro l'amministrazione comunale di Gualtieri Sicaminò è stata eseguita un'inchiesta che ha messo in rilievo notevoli irregolarità nella gestione di quella civica azienda.

Il funzionamento dell'ufficio comunale lascia a desiderare; i registri delle deliberazioni sono tenuti irregolarmente; le scritture contabili sono deficienti; non sono state mai eseguite verifiche di cassa; l'applicazione delle tasse è stata effettuata con gravi sperequazioni e con irregolare formazione delle matricole.

Fra i pubblici servizi è deficiente la viabilità; trascurata la pubblica igiene e la polizia urbana; in deplorevoli condizioni di abbandono il cimitero; si è avuta scarsa cura per la risoluzione dei problemi dell'approvvigionamento idrico e dei locali scolastici.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione ha dato controdeduzioni non soddisfacenti, e poichè, d'altro canto, è andato manifestandosi nella popolazione uno stato d'animo di vivo malcontento, che ha già dato luogo a pubbliche dimostrazioni di ostilità contro gli amministratori e che potrebbe aver effetti più gravi ed imprevedibili qualora dovesse perdurare l'attuale situazione, appare indispensabile, anche per ragioni d'ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Paleologo Antonino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelmorrone, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita, in seguito a denuncie, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Castelmorrone, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce numerose deficienze ed irregolarità.

All'assunzione di personale si è provveduto con nomine provvisorie, anzichè con regolari concorsi; mancano nell'ufficio comunale alcuni fra i regolamenti prescritti, compreso quello organico; l'esame dei conti è in grave ritardo; è stata omessa l'applicazione della tassa esercizi negli ultimi due anni. Il patrimonio comunale, specie boschivo, non è convenientemente tutelato, e non è stata data esecuzione a sentenze per reintegrazione di beni demaniali usurpati; sono state effettuate irregolarmente concessioni di suolo pubblico, senza determinazione di corrispettivo.

I pubblici servizi in genere sono trascurati e particolarmente la nettezza urbana, non esiste la pubblica illuminazione.

Alla scarsa attività dimostrata dal Consiglio comunale ha fatto riscontro l'abuso, da parte della Giunta municipale, di deliberazioni d'urgenza, non sempre sottoposte alla prescritta ratifica.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti, e, poichè l'irregolare gestione della civica azienda ha provocato nella popolazione un vivo malcontento, che ha già dato luogo ad incidenti e che costituisce permanente minaccia di turbamento della pubblica quiete, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto dell'azienda, rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelmorrone, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ferdinando Sementini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza, del 13 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Petronà, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita in seguito a reclami sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Petronà ha accertato gravi irregolarità nella gestione di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine; la situazione finanziaria è difficilissima anche per l'omessa compilazione dei ruoli delle tasse; il Consiglio comunale non ha tuttora deliberato sui rilievi fatti dall'autorità tutoria per il bilancio dell'esercizio in corso. Nessun versamento di canone daziario è stato effettuato per l'esercizio in corso e non è versato dal 1921 il provento degli addizionali; la gestione dei sussidi militari è proceduta irregolarmente.

I pubblici servizi sono in completo abbandono: trascurata la nettezza urbana; esposta ad inquinamenti l'acqua potabile; pessime le condizioni igienico-sanitarie.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non valgono a diminuire la gravità degli accertamenti dell'inquirente, sicchè, non potendosi fare alcun affidamento sugli attuali amministratori, appare indispensabile affidare la riorganizzazione delle finanze e dei servizi dell'Ente ad un amministratore straordinario.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, il 28 novembre u. s., si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Petronà, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Cannata è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Configni, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Per insanabili contrasti sorti fra i consiglieri del capoluogo del comune di Configni e quelli della frazione Lugnole, sette rappresentanti del capoluogo su quindici assegnati al Comune,

hanno rassegnato le dimissioni e vi hanno persistito anche in seguito ai tentativi fatti dall'autorità politica per comporre i dissensi.

La circostanza che, in seguito a tali dimissioni, la gestione della civica azienda resti completamente affidata ai rappresentanti della frazione, ha accentuato l'ostilità fra la popolazione delle due borgate, determinando, nei riguardi dell'ordine pubblico, una situazione delicata e preoccupante, che non consente, senza pericolo di inasprire ancor più l'eccitazione degli animi, l'esperimento delle elezioni suppletive per l'integrazione della rappresentanza elettiva.

Appare, quindi, necessario affidare la gestione dell'Ente ad un amministratore straordinario, che mentre potrà avviare ad equa soluzione i problemi che maggiormente appassionano la popolazione, avrà anche modo di porre riparo a notevoli deficienze accertate da recenti indagini nel funzionamento dell'amministrazione.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Configni, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Aleardo Grappelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Avezzano, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Avezzano, sorta dalle elezioni generali del 1920, da tempo svolgeva un'azione deficiente ed irregolare, che ha spesso dato luogo a severe critiche ed a giustificati reclami della cittadinanza, particolarmente per la mancata risoluzione dei problemi inerenti alla ricostruzione dell'abitato ed alla esecuzione di opere pubbliche già progettate, oltre che per il deplorevole abbandono dei più importanti servizi pubblici, quali la viabilità, l'illuminazione, la polizia e la nettezza urbana; per le gravi manchevolezze della gestione annonaria e di quella del civico ospedale, e per i favoritismi compiuti dagli amministratori sia nella concessione di sussidi, autorizzazioni e licenze di ogni genere, sia nel pagamento di ingenti somme per espropriazioni, che l'Ente non avrebbe dovuto assumersi.

Tutto ciò ha sempre più acuito il malcontento della popolazione contro gli amministratori, che d'altronde non ne rispecchiano più i sentimenti e le tendenze profondamente mutati in seguito all'affermarsi delle nuove correnti politiche anche in quel Comune. Recentemente alcuni consiglieri hanno presentato le dimissioni, che non sono state sinora discusse dal Consiglio, mentre il vivo e persistente fermento della cittadinanza, per la permanenza in carica della rappresentanza elettiva, fa temere gravi conseguenze.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinare i pubblici servizi mediante un periodo di gestione straordinaria, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Avezzano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Umberto Ferretti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nembro, in provincia di Bergamo.

MAESTA',

La generale ostilità della popolazione di Nembro verso il segretario comunale manifestatasi anche con atti violenti che hanno costretto detto impiegato ad allontanarsi dal Comune, ha determinato una situazione così anormale che le elezioni suppletive indette nello scorso luglio per la nomina di nove consiglieri sui venti assegnati al Comune, non portarono ad alcuna designazione, avendo tutti gli elettori apposto sulle schede la dichiarazione di ritenere incompatibile qualsiasi amministrazione con la permanenza in servizio del segretario.

In seguito a tali avvenimenti, ed a nuovi atti di violenza commessi contro il segretario gli amministratori rimasti in carica rassegnarono le dimissioni e fu incaricato di assicurare la continuità dei servizi un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico, tuttora anormali, non consentono la sollecita ricostituzione della rappresentanza

elettiva, appare indispensabile affidare all'amministratore provvisorio della civica azienda i maggiori poteri che gli consentano di provvedere adeguatamente alle esigenze dell'ente e di risolvere la vertenza che così vivamente appassiona la popolazione.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 25 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nembro, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Dell'Acqua, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 dicembre 1923.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Trento.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Trento.

MAESTÀ,

La Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Trento, nominata con R. decreto 10 settembre u. s., ha finora atteso con assiduità al compito affidatole, consistente principalmente nell'attuazione di provvedimenti atti a ripristinare un equilibrio finanziario, che l'inesatta valutazione dei mezzi e l'assunzione di iniziative e di oneri trascendenti gli obblighi imposti ed i fini consentiti dalla legge, avevano notevolmente compromesso, creando rilevanti passività che ostacolavano il normale funzionamento dell'Ente.

L'opera complessa di riordinamento dei servizi, di riduzione delle spese e di liquidazione di istituzioni che esulano dalla sfera di attività propria delle Amministrazioni provinciali, deve necessariamente procedere per gradi e con uniformità d'indirizzo, e poichè i poteri della predetta Commissione straordinaria vengono a scadere col 24 corrente, appare indispensabile prorogarli di tre mesi. A ciò, appunto, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 10 settembre 1923, con cui venne sciolta la Giunta provinciale straordinaria di Trento;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Trento, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI.

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Valmontone e di Ceva.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Valmontone e sostituisce il Regio commissario.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Valmontone (Roma), per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede a sostituire il Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data dell'11 novembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Valmontone, in provincia di Roma, e nominato Commissario straordinario il signor cav. uff. rag. Filippo Velli;

Ritenuto che, essendosi dovuto affidare altro incarico al detto rag. Velli, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Valmontone è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor colonnello cav. Carlo Leanza è nominato Commissario straordinario per la suddetta amministrazione comunale, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge, in sostituzione del signor cav. uff. ragioniere Filippo Velli, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ceva e sostituisce il Regio commissario.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Ceva (Cuneo) per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede a sostituire il Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data 2 settembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cerva, in provincia di Cuneo, e nominato Commissario straordinario il signor cav. Giovanni Battista Laiolo;

Ritenuto che avendo il detto cav. Laiolo rinunciato all'incarico, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ceva è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor gr. uff. Paolo Bertacchi è nominato Commissario straordinario per la sopradetta disciolta Amministrazione comunale sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge, in sostituzione del signor cavaliere Giovanni Battista Laiolo, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI:

Istituzione di Regi corsi biennali d'integrazione presso Regie scuole complementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno scolastico, presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quali le amministrazioni comunali di Campobasso, Città S. Angelo, Ferentino, Ferrara, Iglesias, Luino, Melfi, Messina, Monza, Mortara, Padova, Pavia, Portogruaro, Sarno e Venezia chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-1927;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923-24 e per il quadriennio 1923-1927 Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari esistenti nei comuni di Campobasso, Città S. Angelo, Ferentino, Ferrara (Bonati), Iglesias, Luino, Messina (Antonello e Juvara), Monza, Mortara, Padova (Cavalletto e Galilei), Pavia, Sarno e Venezia (Carriera).

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato, per ogni corso, il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministero della pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno scolastico, presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico e al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quali le amministrazioni comunali di: Belluno, Bologna, Casalmaggiore, Catania, Crema, Frosinone, Gallipoli, Genova, Girgenti, Matera, Novara, Pescia, Piazza Armerina, Rivarolo Ligure, Sansepolcro, Stradella, Torino e Urbino chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corri-

spondere allo Stato, per ogni corso, il contributo annuo di L. 3000, per l'intero quadriennio 1923-27;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923-24 e per il quadriennio 1923-1927 Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari di Belluno, Bologna (Aldovrandi e Manfredi), Casalmaggiore, Catania (Recupero e Di Bartolo), Crema, Frosinone, Gallipoli, Genova (Regina Elena, Ugolino Vivaldi, Bixio, Baliano, Mameli, Usodimare), Girgenti, Matera, Novara, Pescia, Piazza Armerina, Rivarolo Ligure, Sansepolcro, Stradella, Torino (Lagrange, Regina Elena, Sommeiller e Valperga) e Urbino.

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato, per ogni corso, il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

DECRETI MINISTERIALI 1° febbraio 1924.

Concorsi a premi per un libro per la gioventù e per un romanzo di soggetto coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Riconosciuta la opportunità di diffondere, tra la gioventù studiosa la conoscenza delle nostre Colonie;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per un libro di carattere narrativo ad uso della gioventù, nel quale siano illustrati la vita e l'ambiente fisico, etnico e storico di qualcuna delle nostre colonie, di diretto dominio, con un chiaro ed efficace intendimento di educazione patriottica.

Art. 2.

Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio di L. 5000. La metà dell'importo del premio verrà pagato appena approvati gli atti del concorso, e il resto subito dopo la pubblicazione del libro, purchè a giudizio del Ministero delle colonie, l'edizione abbia nitida e conveniente veste tipografica.

Art. 3.

Il concorso si chiuderà il 31 dicembre 1924.

I concorrenti dovranno inviare entro tale data, in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, i loro lavori. Questi dovranno essere inediti, dattilografati o scritti a mano, purchè in modo chiaro e intelligibile, e anonimi. Il nome dell'autore dovrà essere scritto su un foglietto chiuso in una busta, che recherà un motto, ripetuto sull'esemplare del lavoro.

Art. 4.

La proprietà letteraria di tutti i lavori che verranno presentati al concorso rimarrà agli autori, a termini di legge.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà curare l'edizione del lavoro entro un anno dall'aggiudicazione del premio.

Art. 6.

L'esame del lavoro sarà compiuto da apposita Commissione, nominata con decreto Ministeriale; e l'assegnazione del premio sarà fatta in conformità delle proposte della Commissione stessa.

Il premio è indivisibile. Qualora la Commissione ritenga che nessuno dei lavori presentati al concorso sia meritevole del premio il termine di cui all'art. 3 potrà essere prorogato di un anno.

Art. 7.

La spesa relativa graverà sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente.

Roma, addì 1° febbraio 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Riconosciuta la opportunità di incoraggiare ogni manifestazione letteraria intesa a diffondere la conoscenza delle terre e delle popolazioni delle Colonie di diretto dominio;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito un premio di L. 10,000 da assegnarsi a quello tra i romanzi di vita e ambiente coloniale, pubblicati nel biennio 1924-25, che per il suo pregio artistico, possa suscitare il maggior interesse del pubblico per le nostre Colonie di diretto dominio.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio studi e propaganda) il loro romanzo, in cinque copie, non oltre il 31 dicembre 1925.

Art. 3.

L'esame dei romanzi presentati verrà compiuto da apposita Commissione, che sarà nominata con decreto Ministeriale, e l'assegnazione del premio sarà fatta in conformità delle proposte della Commissione stessa.

Il premio è indivisibile. Qualora la Commissione ritenga che nessuno dei romanzi presentati sia meritevole del premio, il termine, di cui all'articolo precedente, potrà essere prorogato di un anno.

Art. 4.

La spesa relativa graverà sul cap. 23 del bilancio della spesa del Ministero per il corrente esercizio.

Roma, addì 1° febbraio 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 18 del corrente mese, in Teglieto, provincia di Aquila, è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un ufficio fonotelegrafico comunale collegato all'ufficio telegrafico di Petrella Salto pel circuito 6407 prolungato da Fiumata.

Roma, 21 marzo 1924.

Il giorno 18 corrente, in Cerbaia, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 21 marzo 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 72

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	124 74	Belgio	98 10
Londra	99 991	Olanda	8 60
Svizzera	401 84	Pesos oro	17 50
Spagna	302 125	Pesos carta	7 70
Berlino	—	New-York	23 294
Vienna	0 033	Oro	449 46
Praga	67 99		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 14
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	95 51
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 49

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione. — ELENCO N. 34.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	665150	749 —	Tondi *Gina* fu Nicolò, nubile, domiciliata a Roma.	Tondi *Luigia-Maria* fu Nicolò ecc. come contro.
»	468926	1232 —	Pastore *Carmela* fu Alessandro nubile, domiciliata a Melfi (Potenza).	Pastore *Maria-Giuseppa-Carmela detta Carmela* fu Alessandro, nubile, ecc. come contro.
»	654717	700 —	Pastore *Maria-Rosaria* fu Alessandro, nubile, domiciliata a Salerno.	
»	702218	630 —	De Rosa Erminia di Ferdinando, moglie di *Formisano* Alberto, domiciliata in Napoli, vincolata.	De Rosa Erminia di Ferdinando, moglie di *Formisani* Alberto, domiciliata in Napoli, vincolata.
»	276190	94.50	*Palunta* Vincenzo-Luigi fu Agostino, domiciliato in Parma vincolata	*Palonta* Vincenzo Luigi fu Agostino ecc. come contro, vincolata.
»	595890	1165.50	Castagnino *Cristofanino*-Francesco-Giuseppe fu Pellegrino, minore sotto la tutela di Castagnino Giuseppe fu Cristoforo, domiciliato a Chiavari (Genova).	Castagnino *Cristoforo*-Francesco-Giuseppe ecc. come contro.
»	687085	140 —	Ranalli *Giuseppe* fu Domenico, domiciliato ad Anversa (Aquila).	Ranalli *Carlo-Giuseppe* ecc. come contro.
»	655256	3850 —	Borgetti *Ettore* fu Gaspare domiciliato a Pinerolo (Torino).	Borgetti *Lorenzo-Ettore detto Ettore* fu Gaspare, ecc. come contro.
»	258946	1550 —		
Cons. 5 %	273321	3000 —	Cochetti *Maria* fu Antonio vedova di Lettieri Nicola, domiciliata a Maddaloni (Caserta).	Cochetti *Maria-Domenica di Ignoti* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 marzo 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 8, dal 18 al 24 febbraio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	2	—	2
Id.	Oristano	—	1	—	2
Id.	Iglesias	—	1	—	1
Firenze	S. Miniato	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Novara	Novara	—	4	—	4
Potenza	Matera	—	1	—	1
Roma	Velletri	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Venezia	Venezia	—	1	—	2
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	21	—	23
Carbonchio sintomatico.					
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	4	3	5	16
Id.	Acqui	2	—	2	—
Id.	Asti	7	4	10	7
Id.	Casale	7	6	8	10
Id.	Novi	—	2	—	2
Id.	Tortona	—	2	—	3
Ancona	Ancona	—	2	—	10
Arezzo	Arezzo	9	2	17	0
Belluno	Belluno	3	1	5	2
Id.	Feltre	5	—	7	2
Id.	Pieve di Cadore	2	—	3	—
Bergamo	Bergamo	19	8	44	16
Id.	Clusone	5	1	8	7
Id.	Treviglio	16	5	65	23
Brescia	Brescia	25	3	115	22
Id.	Breno	3	1	14	6
Id.	Chiari	16	2	73	17
Id.	Salò	3	1	7	1
Id.	Verolanuova	13	—	53	9
Como	Como	27	—	90	2
Id.	Lecco	31	—	97	7
Id.	Varese	28	5	67	9
Cremona	Casalmaggiore	1	2	1	2
Id.	Crema	2	4	2	5
Id.	Cremona	7	8	7	10
Firenze	Firenze	3	2	3	5
Id.	Pistoia	1	—	1	1
Id.	S. Miniato	1	1	1	3
Segue *Afta epizootica.*					
Ferrara	Cento	1	—	3	—
Id.	Ferrara	10	1	24	6
Forlì	Cesena	2	—	6	1
Id.	Forlì	1	—	3	1
Genova	Genova	3	1	3	3
Id.	Savona	1	—	4	—
Lucca	Lucca	6	—	14	4
Mantova	Mantova	19	—	27	—
Massa Carrara	Massa	5	—	26	—
Milano	Abbiategrasso	1	2	3	7
Id.	Lodi	1	4	2	6
Id.	Milano	3	8	3	12
Modena	Mirandola	6	—	18	2
Id.	Modena	11	2	28	10
Id.	Pavullo	1	—	1	—
Napoli	Castellammare St.	2	—	2	—
Id.	Napoli	—	1	—	2
Novara	Biella	5	—	10	—
Id.	Novara	21	2	57	20
Id.	Domodossola	—	1	—	1
Id.	Vercelli	5	2	8	4
Padova	Padova	16	12	38	25
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	4	2	7	10
Id.	Parma	5	4	8	12
Pavia	Mortara	7	—	17	5
Id.	Pavia	16	5	32	13
Id.	Voghera	10	3	10	4
Perugia	Perugia	2	—	3	1
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Id.	Terni	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Id.	Urbino	2	—	2	—
Piacenza	Piacenza	21	4	42	43
Pola	Pola	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	3	—	3	2
Id.	Reggio Emilia	11	6	40	21
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	2	—	9	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	1	—	2	—
Id.	Rovigo	3	—	3	—
Salerno	Salerno	1	—	1	1
Siena	Siena	5	—	12	1
Sondrio	Sondrio	5	1	5	1
Spezia	Spezia	2	—	4	—
Torino	Ivrea	6	1	14	5
Id.	Susa	2	—	2	—
Id.	Torino	10	1	30	5
Trapani	Alcamo	—	1	—	2
Id.	Trapani	1	—	3	—
Trento	Borgo	—	1	—	1
Id.	Cavalese	—	1	—	1
Id.	Cles	2	1	3	1
Id.	Riva	—	2	—	2
Id.	Rovereto	3	1	4	4
Id.	Trento	1	4	1	4
Treviso	Treviso	—	27	—	50
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Cividale	—	1	—	2
Id.	Gorizia	—	1	—	3
Id.	Pordenone	6	—	9	7
Id.	Tolmezzo	2	—	3	—
Id.	Udine	12	6	24	28
Verona	Verona	18	—	49	—
Vicenza	Vicenza	6	7	17	13
		545	183	1351	554

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	6	—
Arezzo	Arezzo	1	—	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	—
Id.	Fermo	2	—	3	2
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	1	1	1
Forlì	Forlì	—	2	—	3
Id.	Rimini	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Massa Carrara	Pontremoli	2	—	6	—
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	1
Pola	Parenzo	2	—	3	—
Id.	Pola	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	3	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	3	—
Id.	Reggio Emilia	3	1	3	1
Roma	Roma	—	1	—	5
Spezia	Spezia	—	1	—	1
Trento	Cavalese	—	1	—	2
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		20	12	35	22

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Novara	Pallanza	—	1	—	3
Roma	Roma	—	1	—	1
		1	2	2	4

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	8	1	17	2
Id.	S. Angelo L.	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	4	—	4	—
Id.	Barletta	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	4	—
Caserta	Nola	2	—	2	—
Catania	Catania	—	1	—	1
Id.	Nicosia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	3	—	7	—
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Napoli	Casoria	4	—	12	—
Id.	Castellammare	2	—	9	2
Id.	Napoli	2	1	7	3
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	3	—
Salerno	Salerno	4	—	7	—
Trapani	Alcamo	1	1	1	1
Id.	Masara	3	—	4	—
		43	5	87	10

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	1	1	6
Aquila	Avezzano	—	1	—	1
Id.	Sulmona	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Catania	Nicosia	—	2	—	2
Como	Como	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Girgenti	Bivona	—	1	—	2
Id.	Girgenti	—	1	—	2
Id.	Sciacca	—	2	—	2
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	23	—
Id.	Macerata	1	—	1	—
Massa Carrara	Massa	2	—	2	—
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Id.	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	3	—
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	2	—	2
Roma	Velletri	1	—	1	—
Siracusa	Noto	—	1	—	1
Siena	Siena	—	2	—	3
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Torino	Torino	1	—	5	—
Trapani	Alcamo	1	—	2	—
Id.	Trapani	2	—	12	—
Trento	Riva	1	—	1	—
Verona	Verona	—	4	—	4
		13	31	52	39

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila	Aquila	3	—	6	—
Id.	Avezzano	8	—	17	—
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Avellino	Ariano	1	—	3	—
Id.	S. Angelo L.	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	5	—
Id.	Girgenti	2	—	2	—
Macerata	Camerino	2	—	2	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Id.	Spoleto	1	—	3	—
Pola	Pola	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	6	—
Id.	Melfi	2	—	3	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Rieti	—	1	—	1
Id.	Roma	4	—	6	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Campagna	2	—	5	1
Trento	Tione	1	—	20	—
		45	1	107	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Catania	Caltagirone	1	—	2	—
Roma	Roma	5	—	9	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	6	—	6	—
Siracusa	Siracusa	1	—	3	—
Taranto	Taranto	1	—	3	—
		15	—	24	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	11	—
Id.	Barletta	2	—	4	—
Campobasso	Larino	1	—	2	—
Girgenti	Grósseto	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
Roma	Rieti	2	—	2	—
Id.	Roma	1	—	9	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Taranto	Taranto	2	1	5	3
		20	1	42	3
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	6	—	21	—
Colera dei polli.					
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	6	—
Campobasso	Isernia	—	1	—	2
Macerata	Camerino	—	1	—	5
Id.	Macerata	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	2	1
Siracusa	Noto	—	1	—	1
Teramo	Teramo	1	—	12	—
		3	4	20	10
Tubercolosi bovina.					
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Aborto epizootico.					
Modena	Modena	1	—	1	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Setticemia emorragica dei bovini.					
Modena	Modena	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
		—	2	—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	21	23
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	42	728	1905
Malattie infettive dei suini	17	32	57
Morva	3	3	6
Farcino criptococcico	13	48	88
Rabbia	27	44	91
Rogna	13	46	109
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	15	24
Vaiuolo ovino	8	21	45
Morbo coitale maligno	1	6	21
Colera dei polli	6	7	30
Tubercolosi bovina	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	3
Setticemia emorragica dei bovini	2	2	2

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di corno nel Regio conservatorio di musica «A. Boito» di Parma.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di corno nel Regio conservatorio di musica «A. Boito» di Parma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 3 dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 aprile 1924, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire (col corno cromatico in *fa*):

a) due studi estratti a sorte e previo studio di due ore, uno fra dieci del Gallay presentati dal concorrente, ma fra i quali siano inclusi i numeri 3, 7, 9, 12, 17, 24; e l'altro fra i numeri 36, 38, 40, 45, 46, 49, 52, 53, 57, 58 dei 60 studi Koppresch;

b) la sonata di Beethoven op. 17;

c) un pezzo di concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato;

Interpretare, previa breve osservazione e d'istesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare di conoscere (anche coll'accennarne a memoria i temi iniziali) le migliori composizioni originali per corno ed i brani difficili e caratteristici per detto istrumento che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, a qualunque intervallo, un brano per corno, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Eseguire uno studio, a propria scelta, col corno a mano.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa al corno.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa, in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) o *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 10 marzo 1924.

Il Ministro: GENTILE.

Concorso ad un posto di professore di violino nel Regio conservatorio di musica «A. Boito» di Parma.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ad un posto di professore di violino nel R. Conservatorio di musica A. Boito, di Parma con l'annuo stipendio di L. 9,500 aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi dalle ore 19 del 30 aprile 1924, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità o buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due capricci di M. Paganini, estratti a sorte, 24 ore prima dell'esame, fra i dodici presentati dal candidato;

b) una delle sei suonate per violino solo di S. Bach, estratta a sorte 24 ore prima dell'esame, fra tre (I, IV o VI);

c) la sonata Trillo del Diavolo di C. Tartini;

d) un concerto di autore, scelto dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato.

Fare l'analisi di un primo tempo di quartetto classico, designato due ore prima dell'esame dalla Commissione esaminatice, ed eseguire la parte di violino in un tempo di quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, scelto dalla Commissione stessa.

Interpretare, previa breve osservazione ed intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per violino solo.

Dirigere, eseguendo la parte del primo violino, il primo tempo di un quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sull'istrumento in temi iniziali, la letteratura da concerto per violino ed i brani più difficili e caratteristici che s'incontrano nelle opere più significative da Corelli in poi.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per violino, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre oralmente i propri criteri dell'insegnamento, e dimostrare di conoscere la storia degli istrumenti ad arco e la letteratura didattica del violino.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo ed uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 10 marzo 1924.

Il Ministro: GENTILE.

Concorso al posto di professore di tromba e trombone nel Regio istituto musicale « Luigi Cherubini » di Firenze.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di tromba e trombone nel Regio istituto musicale « Luigi Cherubini » di Firenze, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabili, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 3 dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 aprile 1924, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove, concernenti la tromba in *fa*:

Eseguire, previa preparazione di due ore, uno studio estratto a sorte tra i numeri 4, 5, 8, 10, 13, 17, 19 e 20 dei venti studi caratteristici e melodici compresi (pag. 266 e segg.) nel: Dauverné - Méthode pour la trompette - Paris, Millereau.

Eseguire, previa preparazione di due ore, uno studio estratto a sorte fra i numeri 38, 46, 47, 49, 53, 55, 59 del secondo fascicolo del metodo Kopprasch-Gumbert (Ed. C. Merseburger - Lipsia).

Eseguire un pezzo di concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, anche oltre un tono sopra o sotto un brano imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennarne a memoria sullo strumento i temi iniziali, le migliori composizioni originali per tromba e i brani difficili e caratteristici per detto istrumento, che s'incontarno nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa, in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Conoscenza della scala degli armonici e sua corrispondenza con quella della tromba, della cornetta e del trombone.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 10 marzo 1924.

Il Ministro: GENTILE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.